

Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 24 lett. f^{bis} (nuova)

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

f^{bis}. il soldo dei pompieri di milizia per esercitazioni e interventi effettivi, in particolare per salvataggi, per lotte contro gli incendi, per la lotta contro i sinistri in generale come pure per far fronte a sinistri dovuti a elementi naturali; sono eccettuate le indennità di funzione, gli importi forfettari per i quadri, i supplementi di soldo per servizi d'avanzamento nonché le indennità per servizi di picchetto, la frequentazione di corsi, le ispezioni e i lavori amministrativi.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 4 lett. h^{bis} (nuova)

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

1 FF
2 RS **642.11**
3 RS **642.14**

h^{bis}. il soldo dei pompieri di milizia per esercitazioni e interventi effettivi, in particolare per salvataggi, per lotte contro gli incendi, per la lotta contro i sinistri in generale come pure per far fronte a sinistri dovuti a elementi naturali; sono eccettuate le indennità di funzione, gli importi forfettari per i quadri, i supplementi di soldo per servizi d'avanzamento nonché le indennità per servizi di picchetto, la frequentazione di corsi, le ispezioni e i lavori amministrativi.

Art. 72i (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del, i Cantoni adeguano la loro legislazione all'articolo 7 capoverso 4 lettera h^{bis}.

² Scaduto tale termine, l'articolo 7 capoverso 4 lettera h^{bis} è direttamente applicabile qualora il diritto fiscale cantonale sia ad esso contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.